



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi

Prot. 61550 30.9.2016 - D

VISTO l'art.1, comma 9, della legge 13 dicembre 2010. n. 220 e successive modificazioni e integrazioni recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (legge di stabilità 2011) il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, in favore degli operatori televisivi abilitati in ambito locale di misure economiche di natura compensativa a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze appartenenti alla banda 800. Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui sopra che residuino all'erogazione delle citate misure economiche di natura compensativa possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti;

VISTA la determina del 22 dicembre 2011 registrata dall'ufficio centrale di Bilancio al n. 7005 con la quale è stato assunto l'impegno sul capitolo 3129 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni della somma di Euro 174.684.709,00 per l'esercizio finanziario 2011, per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa previste dall'art. 1 comma 9, della legge n.220/10 a favore delle emittenti televisive in ambito locale;

VISTO il decreto interministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2012 (di seguito D.M. 23 gennaio 2012) concernente l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa alle emittenti televisive locali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 13 dicembre 2010, n.220;

VISTO il Decreto Direttoriale 27 giugno 2012 pubblicato sulla G.U. n. 158 del 9 luglio 2012 di proroga dei termini per la presentazione delle domande per l'attribuzione delle misure economiche di natura compensativa finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz;

VISTO che ai sensi del suddetto decreto interministeriale per il volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze appartenenti alla banda 800, sono state attribuite misure economiche di natura compensativa;

VISTO che a seguito della erogazione delle suddette misure economiche di natura compensativa lo stanziamento iniziale di euro 174.684.709,00 si è ridotto ad euro 16.624.936,84;

VISTO che ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto 23 gennaio 2012 "*lo stanziamento eventualmente non assegnato, nel caso in cui non si raggiunga in una o più regioni il numero di frequenze effettivamente da liberare, fatte salve le spese amministrative per lo svolgimento della procedura, è destinato all'erogazione di indennizzi dovuti ai soggetti che in esito alle procedure di cui all'art.4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, siano risultati in posizione non utile nelle relative graduatorie non ricevendo diritti d'uso di frequenze;*

VISTI i pagamenti effettuati nel mese di dicembre 2013, per un importo complessivo di euro 4.285.044,92 nei confronti di n. 14 soggetti aventi titolo all'attribuzione ed all'erogazione dell'indennizzo di cui all'art. 3 del D.M. 23 gennaio 2012;

VISTA la Determina Direttoriale del 1 ottobre 2015 che ha rideterminato gli importi per il pagamento delle misure economiche di natura compensativa e degli indennizzi rispetto ai pagamenti effettuati nel 2013 disponendo, in particolare, di ripartire la somma di euro 13.976.451,21 tra i soggetti non utilmente collocati nelle graduatorie di revisione delle frequenze digitali per il pagamento degli indennizzi, così come indicato nell'Allegato A al provvedimento; e di assegnare la somma di euro 2.648.485,63 ai soggetti di cui all'Allegato B al provvedimento per il pagamento delle misure economiche di natura compensativa, calcolate sulla base delle tabelle pubblicate sul sito del Ministero il 6 agosto 2012, comprensiva della somma accantonata in autotutela per ATI S.r.l. in attesa della definizione del contenzioso in essere;

VISTA la sentenza n. 6234 del 30 maggio 2016 con la quale il Tar Lazio pronunciandosi sui ricorsi proposti da ATI S.r.l., previa riunione, ha dichiarato inammissibile il ricorso n.9947/12 ed infondati i ricorsi n. 6801/12 e n. 1477/14;

VISTA l'ultima graduatoria di revisione delle frequenze digitali terrestri della regione Veneto pubblicata in data 27 novembre 2015;

VISTA la nota prot. 11340 del 15 febbraio 2016 con la quale la Divisione IV "*Radiodiffusione televisiva e sonora. Diritti d'uso*" di questa Direzione Generale (di seguito Divisione IV) ha comunicato che a seguito della riformulazione della graduatoria di revisione delle frequenze digitali terrestri della regione Veneto del 27 novembre 2015 gli operatori di rete StartUp Communication S.r.l. ed Editrice TNV S.p.a, in intesa per il CH 45 Uhf (in luogo del Ch 67 Uhf), non si sono utilmente collocati nella suddetta graduatoria e, pertanto, agli stessi può essere corrisposto l'indennizzo;

VISTA la nota prot. 26546 del 14 aprile 2016 con la quale la Divisione IV ha comunicato il legittimo riconoscimento della provincia di Rieti per l'operatore GTV Audiovisivi S.r.l. ai fini dell'attribuzione della misura economica di natura compensativa dovuta per la dismissione volontaria del CH 53Uhf nella regione Lazio;

VISTA la nota prot. 37889 del 1 giugno 2016 con la quale la Divisione IV ha comunicato che all'operatore Emmeciuno S.r.l., essendosi collocato in posizione non utile con il CH 24 Uhf nella graduatoria di revisione delle frequenze digitali per la regione Piemonte, deve essere corrisposto l'indennizzo per la dismissione degli impianti che costituiscono la rete per le province di Novara e Verbania, e non la misura economica di natura compensativa come erroneamente riportato nell'Allegato B alla Determina Direttoriale del 1 ottobre 2015;

VISTA la nota prot. 38311 del 6 giugno 2016 con la quale la Divisione IV ha confermato le province da riconoscere a titolo di misure economiche di natura compensativa per Telegranda S.r.l.



– CH 23 Uhf per la regione Piemonte – comprensive delle province di Biella, Vercelli e Verbania, come riportato nell'Allegato B alla Determina Direttoriale del 1 ottobre 2015;

CONSIDERATO che a completamento della procedura di attribuzione delle misure economiche di natura compensativa finalizzata al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze della banda 790-862, conclusa nel 2012, si rende necessario riconoscere la misura economica di natura compensativa all'operatore GTV Audiovisivi S.r.l. per la provincia di Rieti a seguito della dismissione volontaria del CH 53Uhf nella regione Lazio e all'operatore Telegranda S.r.l. per le province di Biella, Vercelli e Verbania, a seguito della dismissione volontaria del CH 23 Uhf nella regione Piemonte, sulla base delle tabelle pubblicate sul sito del Ministero il 6 agosto 2012.

CONSIDERATO che a seguito della sentenza del Tar Lazio n. 6234 del 30 maggio 2016, che ha respinto i ricorsi proposti da ATI S.r.l., l'importo accantonato in autotutela quale misura economica di natura compensativa, come indicato nell'Allegato B alla Determina Direttoriale del 1 ottobre 2015, pari ad euro 1.703.883,14 per la provincia di Milano e ad euro 458.606,52 per la provincia di Monza Brianza, è tornato nella disponibilità del Ministero;

CONSIDERATO inoltre che a seguito dell'inserimento di Emmeciuno S.r.l. tra i soggetti a cui deve essere attribuito l'indennizzo per la dismissione degli impianti che costituiscono la rete per le province di Novara e Verbania, l'importo determinato quale misura economica di natura compensativa, come indicato nell'Allegato B alla determina Direttoriale del 1 ottobre 2015, pari ad euro 200.686,91 per la provincia di Novara, è tornato nella disponibilità del Ministero;

CONSIDERATO pertanto che le somme precedentemente determinate dalla Determina Direttoriale del 1 ottobre 2015 per ATI S.r.l. ed Emmeciuno S.r.l. a titolo di misure economiche di natura compensativa sono rientrate nella disponibilità del Ministero determinando un incremento della somma da ripartire per l'attribuzione degli indennizzi di cui all'art. 3 del D.M 23 gennaio 2012;

TENUTO CONTO altresì che dalla nuova somma così incrementata da ripartire per l'attribuzione degli indennizzi di cui all'art. 3 del D.M 23 gennaio 2012 deve essere decurtato l'importo da attribuire quale misura economica di natura compensativa a GTV Audiovisivi S.r.l. per la provincia di Rieti, sulla base delle tabelle pubblicate sul sito del Ministero il 6 agosto 2012 e pari ad euro 86.614,99;

VISTO che la nuova somma disponibile per il riparto degli indennizzi, come sopra rideterminata, è pari ad euro 16.253.012,79 rispetto alla somma di euro 13.976.451,21 di cui alla Determina Direttoriale del 1 ottobre 2015;

VISTO che la somma per l'attribuzione delle misure economiche di natura compensativa è rideterminata in euro 371.924,05;



CONSIDERATO che si rende necessario inserire gli operatori Emmeciuno S.r.l, StartUp Communication S.r.l., Editrice TNV S.p.a. tra i soggetti cui deve essere attribuito l'indennizzo;

RITENUTO NECESSARIO pertanto procedere ad un nuovo riparto della somma definitivamente disponibile per l'attribuzione degli indennizzi pari ad euro 16.253.012,79 e all'attribuzione delle misure economiche di natura compensativa pari ad euro 371.924,05, rivedendo gli allegati A e B approvati con la precedente Determina Direttoriale del 1 ottobre 2015;

TENUTO CONTO che il calcolo del riparto, effettuato tra i soggetti di cui all'Allegato A, è ottenuto moltiplicando, per ciascun soggetto, la somma da ripartire pari ad euro 16.253.012,79 per il coefficiente di copertura della popolazione di ciascuno, ottenuto come rapporto fra la copertura del singolo e la copertura complessiva di popolazione;

RILEVATO che la Determina Direttoriale del 1 ottobre 2015 indicava in euro 981.219,26 le somme da recuperare da n.13 soggetti che hanno percepito somme in eccedenza a titolo di indennizzo a dicembre 2013;

RILEVATO che a seguito del nuovo riparto delle risorse disponibili le suddette somme da recuperare, dai restanti n. 11 soggetti che hanno percepito somme in eccedenza a titolo di indennizzo a dicembre 2013, si riducono complessivamente a euro 780.516,35 rispetto alla precedente somma complessiva di euro 981.219,26;

VISTA l'ordinanza n. 663 dell'11 febbraio 2016 con cui il Tar Lazio, in accoglimento delle domande cautelari proposte da Sestarete & Rete 8 S.r.l. e Telepadova S.p.a, ha sospeso *“la determina datata 1.10.2015 nella parte in cui è stato previsto l'obbligo per le società ricorrenti di restituire parte degli indennizzi corrisposti ai sensi del D.M. 23/01/2012 a seguito della loro mancata collocazione in posizione utile nelle graduatorie delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto per l'assegnazione delle frequenze alle tv locali”*;

CONSIDERATO che le somme residue, disponibili fino e non oltre il 31 dicembre 2016, sul capitolo 3129 piano gestionale 82 del bilancio del Ministero dello sviluppo economico, ammontanti ad euro 6.282.901,45 consentono di liquidare integralmente l'importo complessivo di euro 371.924,05 per le misure economiche di natura compensativa spettanti agli operatori Telegranda S.r.l. e GTV Audiovisivi S.r.l. come indicato nell'Allegato B, e la restante somma pari a euro 5.910.976,87 permette di liquidare l'88,33% dell'importo complessivo di euro 6.691.493,22 per gli indennizzi spettanti ai n.58 soggetti riportati nell'Allegato A, in attesa della conclusione delle procedure di recupero - una volta definito il contenzioso di cui sopra - della somma complessiva di euro 780.516,35 comprensiva degli importi che n.11 soggetti indicati nell'Allegato A devono restituire al Ministero per aver percepito indennizzi di importo superiore a quello concedibile risultante dal nuovo riparto definitivo di cui alla presente determina, di cui n. 2 soggetti hanno già provveduto alla restituzione.



CONSIDERATO che si rende necessario chiudere in via definitiva la procedura di attribuzione delle misure economiche di natura compensativa e degli indennizzi di cui al D.M. 23 gennaio 2012;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

DETERMINA

1. La procedura di attribuzione delle misure economiche di natura compensativa e degli indennizzi di cui al D.M. 23 gennaio 2012 *“Attribuzione di misure compensative finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz”* è conclusa.
2. In via residuale e a completamento della procedura di attribuzione delle misure economiche di natura compensativa finalizzata al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze della banda 790-862, conclusa nel 2012, la somma di euro 371.924,05 è assegnata agli operatori Telegranda S.r.l. e GTV Audiovisivi S.r.l. di cui all'Allegato B al presente provvedimento per il pagamento delle misure economiche di natura compensativa, sulla base delle tabelle pubblicate sul sito del Ministero il 6 agosto 2012.
3. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 23 gennaio 2012 la somma disponibile da ripartire tra i soggetti non utilmente collocati nelle graduatorie di revisione delle frequenze digitali per il pagamento degli indennizzi, così come indicato nell'Allegato A al presente provvedimento, è rideterminata in euro 16.253.012,79.
4. Per gli indennizzi spettanti ai n. 58 soggetti riportati nell'Allegato A al presente provvedimento, in attesa della conclusione delle procedure di recupero - una volta definito il contenzioso indicato in premessa -, nelle more viene liquidata la somma di euro 5.910.976,87 pari all'88,33% dell'importo complessivo di euro 6.691.493,22;
5. I nuovi importi da attribuire a titolo di indennizzo sono indicati nell'Allegato A al presente provvedimento.
6. La Divisione V *“Emittenza radiotelevisiva. Contributi”* di questa Direzione Generale procederà alla liquidazione degli importi rideterminati a titolo di indennizzo e a titolo di misura economica di natura compensativa e a richiedere la restituzione delle somme dai soggetti che hanno percepito in eccedenza, secondo quanto previsto per ogni singolo soggetto di cui agli Allegati A e B al presente provvedimento.
7. I soggetti indicati nell'Allegato A che hanno percepito somme in eccedenza a titolo di indennizzo a dicembre 2013 dovranno restituire allo Stato la parte non dovuta tramite



versamento sul conto corrente n. 11030012 della Tesoreria dello Stato di Viterbo, capitolo 3600, Capo 18, art.3, per un importo complessivo di euro 780.516,35.

8. In caso di mancata restituzione delle somme percepite in eccedenza da parte dei soggetti di cui al punto 7 sarà attivata la procedura di recupero coattivo.
9. Agli oneri per le erogazioni da effettuare ai soggetti indicati nelle tabelle allegate al presente provvedimento si fa fronte con le somme disponibili sul capitolo 3129 piano gestionale 82 pari ad euro 6.282.901,45.
10. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lidia Giannotti, Dirigente della Divisione V “*Emittenza radiotelevisiva. Contributi*” di questa Direzione Generale.
11. La presente determina pubblicata in data odierna sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, all’interno dell’Area tematica Comunicazioni, ha valore di pubblicità legale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 28 giugno 2009, n. 69.
12. Avverso la presente determina è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Roma, 30 settembre 2016

Il Direttore Generale
Antonio Lirosi

Registrato in data 7 ottobre 2016 presso l’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 678.